

ComUnica e Suap

Interazione delle procedure ComUnica
con la nuova disciplina del Suap

Parte terza S.c.i.a. e procedimento automatico

Unioncamere Emilia-Romagna

Bologna, 14 - 21 febbraio 2012

Antonio d'Azzeo
Elena Galeri

Segnalazione certificata di inizio attività

- S.C.i.a. -

Caratteristiche generali

Segnalazione certificata di inizio attività s.c.i.a.

1990 - dichiarazione di inizio di attività

1. In tutti i casi in cui un'**attività privata** sia subordinata ad autorizzazione, ...

2010 - segnalazione certificata di inizio di attività

Ogni atto di autorizzazione, ..., comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'**esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale**

Segnalazione certificata di inizio attività s.c.i.a.

**Viene presentata per attività di
impresa**



Segnalazione certificata di inizio attività s.c.i.a.

1990 - dichiarazione di inizio di attività

... **attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge,** eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2010 - segnalazione certificata di inizio di attività

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti ... nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese ..., relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti ...; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, **essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma**

Segnalazione certificata di inizio attività s.c.i.a.

La s.c.i.a., perché un privato possa utilizzarla correttamente, presuppone che la pubblica amministrazione metta a disposizione la modulistica e le istruzioni complete.



Segnalazione certificata di inizio attività s.c.i.a.

La s.c.i.a. è autodichiarativa, certificata
e documentata

Sostituisce il titolo abilitativo

Consente l'esercizio dell'attività dal
momento del rilascio della ricevuta



Segnalazione certificata di inizio attività s.c.i.a.

1990 - dichiarazione di inizio di attività

2010 - segnalazione certificata di inizio di attività

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Segnalazione certificata di inizio attività s.c.i.a.

1990 - dichiarazione di inizio di attività

..., l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2010 - segnalazione certificata di inizio di attività

..., l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Segnalazione certificata di inizio attività s.c.i.a.

L'ufficio deve operare con l'intento di salvaguardare l'attività chiedendo la sua conformazione; se l'imprenditore provvede si regolarizza l'attività.



Segnalazione certificata di inizio attività s.c.i.a.

Per l'ufficio il termine è perentorio, trascorso il quale il diritto di esercitare l'attività si consolida e può essere revocato solo in tre casi. Il rispetto del termine fissato dal legislatore è quindi fondamentale.



Segnalazione certificata di inizio attività s.c.i.a.

1990 – dichiarazione di inizio di attività

In tali casi **spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni della denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge** richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, **il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, ...**

2010 – segnalazione certificata di inizio di attività

... salve **le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.**

2.

3. **L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa,**

Segnalazione certificata di inizio attività s.c.i.a.

L'ufficio può agire in autotutela solo se:

- * sono state rilasciate dichiarazioni false o mendaci
- * nel caso di mutamento della situazione di fatto
- * illegittimità del provvedimento a fronte di un interesse pubblico prevalente



Segnalazione certificata di inizio attività s.c.i.a.

Il termine peraltro decorre dal rilascio della ricevuta, che può essere negata all'imprenditore quando la s.c.i.a. non sia completa o documentata.

Per questo è rilevante stabilire quando la s.c.i.a. sia valida e produca effetti, effettuando dei controlli preventivi al rilascio della ricevuta.



La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

**PROCEDIMENTO PER
ATTIVITA' SOGGETTE A
SCIA**

**CAPO III
PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO**

ART.5 Presentazione ed effetti della SCIA
ART.6 Funzioni dell'agenzia e immediato
avvio attività

**IN VIGORE DAL
29 MARZO 2011**

**PROCEDIMENTO PER
ATTIVITA' SOGGETTE AD
AUTORIZZAZIONE**

**CAPO IV
PROCEDIMENTO ORDINARIO**

ART.7 Procedimento unico
ART.8 Procedimento in variante

**IN VIGORE DAL
30 SETTEMBRE 2011**

La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

PRIMO PASSO: presentazione della Scia .

La segnalazione certificata di inizio attività è presentata al S.u.a.p.

Nel caso in cui sia contestuale alla ComUnica, per la nascita dell'impresa, la segnalazione va presentata al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, che la trasmette immediatamente al S.u.a.p.



La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

SECONDO PASSO: verifica della completezza

Il S.u.a.p. verifica immediatamente con modalità informatica la completezza formale della s.c.i.a. e dei relativi allegati e rilascia automaticamente una **ricevuta**, in caso di verifica positiva .

Viene effettuato il pagamento telematico.



La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

SECONDO PASSO: ... e rilascio della ricevuta .

Tale ricevuta consente all'imprenditore di avviare immediatamente l'esercizio dell'attività.

Da questo momento decorre il termine per concludere l'istruttoria del procedimento.



La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

SECONDO PASSO: verifica della completezza e rilascio della ricevuta .

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

ALLEGATO - Specifiche tecniche per il regolamento di cui all'art. 38 del D.L. 112/2008 «Impresa in un giorno» - MODALITA' TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI TRA IL SUAP E I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO

art. 6 . 1 ultimo paragrafo

Nelle more del rilascio automatico di una ricevuta di protocollo sottoscritta dal responsabile del procedimento, da inviare tramite PEC, si riterrà valida, ai fini della decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 5, commi 4 lettera b) e 6 del regolamento, la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider di PEC.



La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

SECONDO PASSO: verifica della completezza e rilascio della ricevuta .

Art. 5 del decreto ministeriale 10 novembre 2011

1. In attesa dell'adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, nonché di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto, è **valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza**, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, **oppure la ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser**, previa identificazione informatica secondo le modalità previste dall'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

SECONDO PASSO: verifica della completezza e rilascio della ricevuta .

Art. 5 del decreto ministeriale 10 novembre 2011

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, **l'attività o l'intervento possono essere iniziati dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività con le modalità di cui al comma 1.** Dalla data di emissione della ricevuta ai sensi del comma 1 **decorrono altresì i termini di cui all'art. 19,** commi 3 e 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.



La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

SECONDO PASSO: verifica della completezza e rilascio della ricevuta .

Art. 5 del decreto ministeriale 10 novembre 2011

3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto, **la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l'avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.**



La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

TERZO PASSO: incompletezza formale della Scia .

Nel caso in cui la verifica termini con esito negativo non è espressamente trattato dal Regolamento.

Il S.u.a.p., tenuto conto del tenore dell'art. 19 della legge 241/90, dovrà comunque informare, oggi con p.e.c. (in futuro auspicabilmente anche con avviso automatico), che la “ricevuta” non viene rilasciata e quindi l’esercizio dell’attività non poteva iniziare e va interrotta.



La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

TERZO PASSO: incompletezza formale della Scia .

Il S.u.a.p. indicherà i motivi della incompletezza formale della s.c.i.a. presentata e specificherà che, per riavviare l'esercizio dell'attività, l'interessato dovrà presentare un'altra s.c.i.a.



La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

QUARTO PASSO: istruttoria di merito .

Nel caso in cui la s.c.i.a. sia completa sarà avviata l'istruttoria finalizzata alla valutazione della correttezza sostanziale della s.c.i.a. stessa.


Il S.u.a.p. provvede alla trasmissione telematica della s.c.i.a. e degli eventuali allegati alle Amministrazioni e agli uffici, anche comunali competenti.



La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

QUINTO PASSO: esito positivo dell'istruttoria.

Se le Pubbliche amministrazioni, che hanno ricevuto la s.c.i.a. per le verifiche di propria competenza, in quanto responsabili dell'endoprocedimento, non comunicano carenze sostanziali nei termini utili affinché il S.u.a.p. possa intervenire a sospendere l'attività entro 60 giorni dal rilascio della ricevuta, questa può proseguire regolarmente.




La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

QUINTO PASSO: esito positivo dell'istruttoria.

Perché sessanta giorni e non trenta come prevede l'art. 5 del d.p.r. 160/10?


Il termine di trenta giorni è termine generale che si applica nel caso non ne sia previsto uno diverso. I termini del Suap, si ritiene concordemente non derogano i termini già previsti soprattutto da discipline speciali.



La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

QUINTO PASSO: esito positivo dell'istruttoria.

Ad esempio, se un procedimento automatico richiede l'acquisizione della v.i.a., il cui termine è novanta giorni, il procedimento nel suo complesso si concluderà in novanta giorni, fermo restando che gli altri enti si devono pronunciare nel più breve termine loro fissato dalle norme di settore.



La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

SESTO PASSO: carenze sostanziali.

Nel caso in cui vengano rilevate carenze sostanziali si possono verificare due casi.

Nel caso in cui non siano sanabili, il S.u.a.p. comunica all'interessato la conclusione negativa del procedimento.



La S.c.i.a. e il procedimento automatico del S.u.a.p.

SESTO PASSO: carenze sostanziali.

Nel caso in cui siano sanabili, il S.u.a.p. assegnerà un termine, non inferiore a 30 giorni, per regolarizzare l'attività. Se l'attività non viene confermata, il S.u.a.p. concluderà negativamente il procedimento.





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Elena e Antonio